



# Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

---

**Ordinanza N.** 23  
**Data di registrazione** 13/02/2025

**OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARTE DEL CIMITERO DI LISON PER OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE**

## IL SINDACO

Preso atto che presso il Cimitero di Lison si rende necessario procedere ad un'operazione di sanificazione di un loculo che perde, cassa del defunto B.G. (le indicazioni anagrafiche del defunto e dei delegati sono precisate nell'allegato alla presente ordinanza), per ricollocare correttamente il feretro nel loculo sanificato dal gestore cimiteriale;

Rilevato che, per procedere alla traslazione del feretro è necessario chiudere parte del Cimitero di Lison;

Rilevato che l'intervento di cui trattasi presuppone l'autorizzazione sindacale alle estumulazioni straordinarie, ai sensi dell'art. ex Art.40 L.R. 18 del 2010, chiusura di parte del cimitero e l'obbligo di ripristino delle condizioni igieniche del loculo, dell'area circostante, nonché pulizia e decoro;

Al fine di dare inizio alle operazioni, è stato richiesto il nulla osta al competente Servizio Sanitario Locale ULSS 4 che, con prot. 5306/2025, ha espresso parere positivo alla estumulazione straordinaria parere 231/2025 (ex art. 40 LR 18 del 2010) del feretro indicato, fatto salvo che le operazioni dovranno essere effettuate con l'interdizione alle persone non interessate nelle aree destinate alla attività indicata;

Ricordato che l'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990 prevede che i concessionari debbano mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti;

Vista la necessità di far eseguire l'intervento sopra descritto il prima possibile;

Visti:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di questo Comune;

## ORDINA

- ai familiari del defunto di procedere all'estumulazione straordinaria (ex art. 40 LR 18 del 2010) del feretro a causa di perdita del loculo, fatto salvo che le operazioni dovranno essere effettuate con l'interdizione alle persone non interessate nelle aree destinate alla attività indicata, e al ripristino delle normali condizioni di decoro e pulizia, entro e non oltre 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di notifica della presente.
- che l'intervento dovrà essere eseguito tramite l'Azienda appaltatrice del servizio cimiteriale (ASVO S.p.A), in quanto unico soggetto autorizzato ad espletare operazioni necroforiche presso i cimiteri del Comune;
- che il Servizio Sanitario ha indicato che le operazioni dovranno essere effettuate con l'interdizione alle persone non interessate nelle aree destinate alla attività indicata;
- che la spesa dell'intervento di traslazione venga posta a carico dei richiedenti, e non sono coinvolte onoranze funebri;

con DIFFIDA

che trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, i lavori saranno eseguiti d'Ufficio dal Comune e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente e riscosse nelle forme di legge, senza che ciò costituisca pregiudizio di eventuale azione legale per i reati in cui fosse incorso.

## INVITA

l'Azienda appaltatrice del servizio cimiteriale (A.S.V.O. S.p.A. con sede in Portogruaro in Via Manin, 63) ad eseguire dette operazioni possibilmente al di fuori degli orari di apertura al pubblico del cimitero e/o mediante chiusura della sola area interessata all'intervento.

Qualora le operazioni fossero ancora in corso al momento dell'apertura al pubblico, si invita codesta ditta a voler mettere in atto idonee misure di sicurezza e di interdizione della zona al pubblico.

## DISPONE

di notificare il presente provvedimento alla persona le cui generalità sono indicate in allegato e non pubblicabili;

di comunicare mediante *Pec* all'Azienda appaltatrice del servizio cimiteriale (A.S.V.O. S.p.A. con sede in Portogruaro in Via Manin, 63) la presente ordinanza;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Dispone che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 ad eccezione dell'allegato alla presente in quanto contenente dati sensibili ai sensi dell'art. 4 c.1 del D. Lgs. 196 del 2003**

**II SINDACO**

**TOFFOLO LUIGI / Namirial S.p.A./02046570426**

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*